



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ
DIVISIONE V

A TUTTI I REVISORI

AI REVISORI DELLE ASSOCIAZIONI PER IL LORO TRAMITE

Oggetto: Procedura per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui dell'art. 12, comma 5-bis del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Come noto il comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto la sostituzione del previgente comma 5-bis dell'art. 12, d.lgs. 220/02 con la previsione recante: “5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico”.

In data 25 novembre 2021 è stato emanato il Decreto ministeriale previsto dalla citata normativa, registrato alla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2022 al n. 38.

Pertanto, si allega alla presente il Decreto del Ministro e il modello di contestazione in formato word da compilarsi in sede di vigilanza.

Il revisore/ispettore nel caso in cui verifichi la sussistenza di una delle tre fattispecie previste dalla norma dovrà compilare il modulo di contestazione (tre originali) che dovrà essere trasmesso entro tre giorni dalla sottoscrizione alla scrivente divisione V (dgv.div05@pec.mise.gov.it). Nel caso in cui il Legale rappresentante ovvero il delegato, rifiutino di sottoscrivere l'atto di contestazione, lo stesso dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta certificata dell'Ente, nell'impossibilità di provvedere con tale modalità, si procederà tramite lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale.

In particolare si specifica quanto segue:

- 1) Se, in sede di accertamento, il revisore o gli ispettori verifica/verificano che l'Ente non ha ottemperato alla eliminazione delle irregolarità sanabili impartite in diffida senza giustificato motivo il revisore/ispettori dovrà/dovranno compilare l'allegato modulo, inviarlo al sopra citato indirizzo e procedere con la chiusura dell'accertamento proponendo il provvedimento di Gestione Commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Divisione V - DGVECS
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
dgv.div05@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

DIVISIONE V

- 2) Se, in sede di rilevazione, il revisore o gli ispettori verifica/verificano che l'Ente ha perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente *in quanto per due esercizi consecutivi non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c.* e non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile si dovrà compilare l'allegato modulo, inviarlo al sopra citato indirizzo e procedere a diffidare la cooperativa a porre in essere gli adempimenti richiesti in merito dalla normativa vigente;
- 3) Se, in sede di rilevazione, il revisore o gli ispettori verifica/verificano che l'Ente ha perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente *a causa della modifica delle previsioni di cui all'articolo 2514 c.c.* e non ha ottemperato conseguentemente agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile, si dovrà compilare l'allegato modulo, inviarlo al sopra citato indirizzo e procedere a diffidare la cooperativa a porre in essere gli adempimenti richiesti in merito dalla normativa vigente.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a far data dal 1 giugno 2023.

Si confida sulla piena collaborazione e puntuale attuazione delle disposizioni sopra descritte.

IL DIRIGENTE
Domenico Piacente